



# COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299  
E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it



Prot. n. 1964 del 19.05.2020

## ORDINANZA SINDACALE N. 25/2020 del 19.05.2020

**Oggetto: USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-2 (CORONAVIRUS) FINO AL 02.06.2020.**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 17.05.2020 n. 126, il quale prevede ulteriori *misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020, pubblicata sul B.U.R. n. 70 del 17.05.2020, relativa alle *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni*, con validità fino al 02 giugno 2020, la quale prevede che:

### A) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l'uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l'igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell'esercizio dell'attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;

2. Non è necessario l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:

a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;

b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;

c) in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;

e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa;

Ravvisata la necessità di ribadire, con propria ordinanza, l'obbligatorietà dell'uso dei dispositivi di protezione individuale, al di fuori della propria abitazione, finalizzata al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto nell'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020, pubblicata sul B.U.R. n. 70 del 17.05.2020;

VISTO l'art. 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale recita quanto segue *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*.

VISTO lo Statuto del Comune di Papozze.

## ORDINA

1. È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l'uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e **l'utilizzo dei guanti** o l'igienizzazione delle mani, **con sostanze igienizzanti idroalcoliche**, nonché il mantenimento



# COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it

della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell'esercizio dell'attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;

2. Non è necessario l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
  - a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;
  - b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
  - c) in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
  - d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
  - e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa;
3. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Il presente provvedimento ha validità a far data dal giorno della sua pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Papozze e fino al 02.06.2020.

Le disposizioni della presente ordinanza perdono automaticamente efficacia a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni statali o regionali più restrittive;

## **RICORDA**

Che chiunque non ottemperi alla presente Ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020 n.19 (G.U. n. 79 del 25.03.2020), di dare atto che all'applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell'art.13 della Legge 689/81.

## **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

## **DISPONE**

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.
2. La trasmissione del presente provvedimento:
  - alla Prefettura di Rovigo;
  - alla Regione Veneto;
  - alla Protezione civile della Regione Veneto;
  - all'Istituto Comprensivo Adria Uno;
  - all'Opera Pia "Francesco Bottoni"
  - alla Stazione dei Carabinieri di Papozze per il successivo controllo del rispetto e controllo.

**IL SINDACO**

Mosca Pierluigi